



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 20 del 31/03/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO ED IL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO	X		OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA		X	SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 16	Assenti 1
-------------	-----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 6 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ragioni obiettive di risparmio e di convenienza inducono questa Amministrazione Comunale a voler costituire un Ufficio unico di Segreteria Comunale con il Comune di Polpenazze del Garda (BS), stipulando apposita convenzione;

ESAMINATO lo schema di convenzione concordato con il Comune di Polpenazze del Garda (BS), che si allega alla presente sotto la lettera A;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che così dispone: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.";

VISTO l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni al fine dell'esercizio delle funzioni in oggetto in forma associata;

RICHIAMATO l'art. 10 del DPR n. 465/1997, che dispone: "I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria.";

DATO ATTO che, in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010, è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. La continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali;

RITENUTO conveniente far decorrere la presente convenzione dalla data del 01.05.2014;

SENTITI gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESENTI in aula n. 16, assenti n. 1 (Cavallini) componenti del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

1. DI approvare la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra il Comune di Manerbio ed il Comune di Polpenazze del Garda;
2. DI dare atto che gli Enti usufruiranno delle prestazioni svolte dal Segretario Comunale nelle seguenti misure, partecipando correlativamente alle spese nella medesima misura della quota convenzionata:
 - a. Comune di Manerbio: 70%;
 - b. Comune di Polpenazze del Garda: 30%;
3. DI approvare lo schema di convenzione tra i Comuni sopra elencati, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
4. DI dare mandato ai Sindaci, in qualità di rappresentanti legali degli Enti interessati, a provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
5. DI dare atto che la decorrenza della convenzione, che si approva con il presente atto, è fissata dalla data del 01.05.2014;
6. DI trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano - (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Lombardia);
7. DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO ED IL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26/03/2014



Il responsabile di Area
Dott. Salvatore Tarantino

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26/03/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchionni

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 03/04/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegati delibera C.C. n. 20 del 31/03/2014

- Schema di convenzione
- Dibattito Consiliare

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO ED IL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di MANERBIO c.f. 00303410179, legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Samuele Alghisi ed il Comune di Polpenazze del Garda c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale di Manerbio con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
 - l'Amministrazione comunale di Polpenazze del Garda con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
- hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Manerbio, di Polpenazze del Garda, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Manerbio assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale (previa deliberazione della Giunta Comunale).

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'allora Ages, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza 3 mesi, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsabile dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011);

Il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e dal CCNL 14/12/2010 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 sottoscritto il 01.03.2011, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Percentuale di riparto	Amministrazione
70%	Comune di Manerbio;
30%	Comune di Polpenazze del Garda

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA - CAUSE DI SCIoglIMENTO - RECESSO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida dal 01.05.2014 fino a fine mandato.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- 1) **Scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia;
- 2) **Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto** manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- 3) **Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti** da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate.

In caso di recesso unilaterale del Comune capoconvenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capoconvenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2^a, (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia - per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data _____

Per il Comune di Manerbio (BS)

Il Sindaco _____

Per il Comune di Polpenazze del Garda (BS)

Il Sindaco _____

DIBATTITO CONSILIARE RELATIVO ALLA DELIBERA C.C. N. 20 DEL 31/03/2014

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 6° punto iscritto all'ordine del giorno;

Il Segretario Comunale relaziona in merito, precisando che la durata della convenzione coincide con quella del mandato delle singole Amministrazioni. E' prevista una ripartizione delle spese, con il 70% a carico del Comune di Manerbio (esattamente come previsto dalla precedente convenzione) ed il 30% a carico del Comune di Polpenazze;

Il Consigliere Comunale Gottani, Capogruppo "Manerbio Insieme", chiede come si intende organizzare settimanalmente la presenza del Segretario presso il Comune di Manerbio;

Il Sindaco risponde di aver chiesto al Segretario di essere presente giornalmente, dato che la complessità dei problemi di Manerbio richiede la presenza giornaliera. Per quanto riguarda gli orari, l'Amministrazione non ha esigenze particolari, fatto salvo per le riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Il Segretario Comunale precisa di aver dato la disponibilità ad essere presente tutti i giorni della settimana, esclusi ovviamente il sabato e la domenica. Questa nuova convenzione gli consente di avere più flessibilità, non essendo più legato alle sedute di Giunta degli altri due Comuni;

Il Consigliere Comunale Casaro, Capogruppo "Lega Nord Padania", chiede delle precisazioni in merito all'art. 6 della convenzione. Osserva che il Segretario è presente il lunedì pomeriggio, in occasione della Giunta Comunale, e la mattina del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ovvero il 50% del tempo disponibile. Pertanto ritiene, anche se le prestazioni del Segretario non si possono considerare "a tempo", che la compartecipazione ai costi dovrebbe essere del 50% per Manerbio e del 50% per Polpenazze. Sottolinea poi che il Comune Capo-convenzione, cioè Manerbio, provvede all'erogazione delle intere competenze economiche e, ogni sei mesi, ci sarà il recupero della quota a carico dell'altro Comune. Chiede di ridurre il periodo a tre o due mesi. Domanda infine a cosa si riferisce l'indennità chilometrica prevista per gli spostamenti tra le sedi diverse dal Capo-convenzione;

Il Sindaco fa presente che, da un calcolo veloce, risulta una presenza del Segretario per circa 26 ore settimanali, che è sicuramente superiore al 50% dell'orario complessivo settimanale;

Il Segretario Comunale lascia la libertà al Consiglio Comunale di valutare se effettuare il rendiconto semestralmente o trimestralmente. Per quanto riguarda invece il rimborso delle spese, precisa che non viene richiesto a Manerbio, ma agli altri Comuni, nel caso ci sia lo spostamento da un ufficio all'altro nella stessa giornata;

Il Consigliere Comunale Casaro, chiarisce ulteriormente che nei giorni in cui il Segretario lavora presso il Comune di Manerbio, per poi recarsi a lavorare a Polpenazze, è previsto un rimborso chilometrico da parte del Comune di Polpenazze. Ritorna poi sulla questione inerente il recupero della quota delle competenze economiche, osservando che la cadenza semestrale potrebbe pesare sulle casse di Manerbio in determinati periodi. Propone di chiedere il recupero ogni due mesi;

Il Segretario Comunale propone un riparto trimestrale;

Il Consigliere Comunale Casaro chiede se la ripartizione 70 - 30 % delle competenze rimane fissa;

Il Sindaco risponde di aver pattuito col Segretario la ripartizione 70% Manerbio - 30% altri Comuni, in quanto riteneva che fosse proporzionata all'impegno richiesto da un Comune come

Manerbio. Un Segretario a tempo pieno sarebbe stato difficile da sostenere come spesa, il 70% è sembrata una buona ripartizione;

Il Sindaco pone in votazione la convenzione, con la modifica della cadenza del recupero delle competenze economiche a carico del Comune di Polpenazze, che da 6 mesi previsti nello schema di convenzione trasmesso ai Consiglieri viene portata a 3 mesi;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria.